



MILANO 2015

Biglietti per EXPO 2015. Tariffe agevolate per i Soci ANGAISA. Urgente - Scadenza 27 aprile 2015.

Grazie alla nuova convenzione ANGAISA / Concommercio / Gruppo UVET (www.uvet.com) fino al prossimo **27 aprile** anche le aziende associate ANGAISA potranno acquistare i biglietti di ingresso all'Esposizione Universale EXPO 2015, che si terrà a Milano dal 1° maggio al 31 ottobre 2015, a condizioni di particolare interesse.

ANGAISA curerà direttamente la raccolta e gestione degli ordini pervenuti, operando come "centrale di acquisto" per la generalità degli associati, che potranno quindi avvalersi di speciali condizioni di prevendita per un uso non commerciale.

Sottolineiamo quanto segue:

1. Gli acquisti relativi alle diverse tipologie di biglietti devono essere effettuati trasmettendo il relativo modulo, debitamente compilato, alla Segreteria ANGAISA (fax 02-48591622 oppure mail info@angaisa.it) entro e non oltre lunedì 27 aprile p.v.;
2. Gli ordini saranno accettati solo ed esclusivamente dietro pagamento ad ANGAISA (da effettuarsi mediante bonifico bancario entro e non

oltre il 27 aprile 2015) del corrispettivo previsto;

3. I biglietti acquistati saranno trasmessi via mail alle aziende che avranno inviato il modulo ed effettuato il pagamento rispettando il termine ultimo del 27 aprile p.v.

Invitiamo tutte le aziende interessate a valutare immediatamente con la massima attenzione questa importante opportunità. Per motivi legati all'organizzazione generale dell'evento e indipendenti dalla volontà di ANGAISA, non ci sarà possibile accettare richieste pervenute successivamente alla data del 27 aprile. Per informazioni e per richiedere il modulo d'acquisto inviare una mail a: info@angaisa.it. Ricordiamo che maggiori informazioni relative alle modalità di utilizzo dei biglietti sono disponibili all'interno dei siti internet www.expo2015.org e www.uvetexpo2015.com.

E' inoltre disponibile e liberamente scaricabile la "Expo Milano 2015 Official App" per dispositivi iOS e Android.




SICUREZZA SUL LAVORO. Formazione base per i lavoratori delle aziende associate ANGAISA

Vi informiamo che ANGAISA sta valutando la possibilità di organizzare alcuni corsi di formazione in materia di "Sicurezza Lavoro" rivolti ai lavoratori dipendenti delle aziende associate ANGAISA, che potranno così ottemperare agli obblighi di legge previsti dall' art. 37, D.Lgs 81/2008 e ss.m.ii. I relativi costi saranno pressoché interamente coperti dall'Associazione (è previsto solo un contributo di € 10 a persona per il rilascio dell'attestato di partecipazione).

I corsi, organizzati in collaborazione con E-TEAM, prevedono 4 ore di Formazione Generale (concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro) + 4 ore di Formazione Specifica (rischi riferiti alle mansioni dei lavoratori e ai possibili danni e conseguenti misure di prevenzione), per un totale di 8 ore. Per informazioni e per richiedere la "dichiarazione di interesse" che dovrà essere compilata e trasmessa alla Segreteria ANGAISA entro e non oltre il **30 aprile p.v.** inviare una mail a: formazione@angaisa.it ●

Innovazione tecnologica



Commercio elettronico B2B ANGAISA, i partner della produzione: FONDITAL S.p.A.

fondital

BE INNOVATIVE ● ○ ●

FONDITAL S.p.a. (Socio Sostenitore ANGAISA) ha integrato con successo B2B ANGAISA, la piattaforma ideale per l'evasione elettronica degli ordini. Ancora in fase di test operativo, Fondital S.p.a. ha l'obiettivo di estendere quanto prima l'utilizzo completo della piattaforma a tutti i clienti, dalla ricezione e conferma dell'ordine all'avviso di spedizione, così da poter ridurre velocemente i tempi ed i costi del ciclo attivo, con notevoli vantaggi anche nelle procedure amministrative.

La riduzione del lavoro manuale degli operatori con la conseguente riduzione degli errori di trascrizione, porterà necessariamente anche alla velocizzazione delle procedure logistiche e al miglioramento qualitativo del servizio al cliente. L'obiettivo di Fondital S.p.a. è di estendere integralmente la procedura elettronica di B2B ANGAISA a tutti i clienti e di ottenere il 35% delle righe d'ordine inserite. Fondital S.p.a. dal 1970 è il 1° produttore al mondo di radiatori in alluminio pressofuso. Opera con i brand commerciali Fondital e Nova Florida e propone una gamma completa di sistemi per il riscaldamento. Si contraddistingue per qualità e

garanzia di durata nel tempo dei suoi prodotti, nonché per il suo orientamento all'innovazione, per la cura del design e l'attenzione all'ambiente.

Normative

Ambiente



MUD. Scadenza 30 aprile.

Si avvicina la scadenza del 30 aprile per la presentazione annuale del MUD, il modello unico di dichiarazione ambientale da parte dei soggetti obbligati.

Le novità del MUD 2015, rispetto all'anno scorso, non riguardano modalità di presentazione, soggetti obbligati, diritti di segreteria (che restano invariati) ma altri aspetti, tra i quali, ad esempio: una descrizione più analitica su stato fisico e destinazione finale dei rifiuti e l'indicazione, ad opera del produttore, sulle quantità di rifiuti in giacenza al 31 dicembre, distinguendo quelle tenute in deposito temporaneo in attesa di essere avviate a recupero da quelle in attesa di essere inviate a smaltimento. La novità interessa sia la comunicazione rifiuti ordinaria che quella semplificata. Il D.P.C.M. 17 dicembre 2014 pubblicato sul Supplemento Ordinario alla G.U. del 27 dicembre 2014, contiene il modello e le istruzioni per la presentazione delle Comunicazioni entro il 30 aprile 2015, con riferimento all'anno 2014, da parte dei soggetti interessati che sono così individuati:

1. Comunicazione Rifiuti

- Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
- Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
- Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;
- Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
- Imprese agricole che producono rifiuti pericolosi con un volume di affari annuo superiore a Euro 8.000,00;
- Imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento

dei fumi (così come previsto dall'articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g)).

2. Comunicazione Veicoli Fuori Uso

- Soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali.

3. Comunicazione Imballaggi

- Sezione Consorzi: CONAI o altri soggetti di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c).
- Sezione Gestori rifiuti di imballaggio: impianti autorizzati a svolgere operazioni di gestione di rifiuti di imballaggio di cui all'allegato B e C della parte IV del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152

4. Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche

- Soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei RAEE rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 49/2014.

5. Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione

- Soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati.

6. Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche

- Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche iscritti al Registro Nazionale e Sistemi Collettivi di Finanziamento.

Credito

Tassi effettivi globali e tassi soglia antiusura – Il TRIMESTRE 2015.

Sono stati resi noti i tassi soglia antiusura in vigore per il periodo che va dal 1° aprile al 30 giugno 2015.

Con il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 26 marzo 2015 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 30.03.2015), sono stati resi noti i tassi d'interesse effettivi globali medi validi ai fini della determinazione dei tassi soglia antiusura per il periodo 1° aprile - 30 giugno 2015. Per il calcolo degli interessi usurari (ai sensi dell'art.2 della legge n. 108/96, così come modificato dall'art. 8, comma 5, lettera d) del D.L. 70/2011), convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011 n. 106, i tassi medi rilevati devono essere aumentati di un quarto, a cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali. La differenza tra il limite usurario e il tasso medio non può essere superiore a 8 punti percentuali. La scheda aggiornata è consultabile all'interno del portale ANGAISA.



www.angaisa.it • Area Normative •
Credito • Tassi soglia antiusura.

Sottoscrizione "Accordo per il credito 2015".

L'Associazione Bancaria Italiana e le Or-

ganizzazioni di rappresentanza delle imprese hanno sottoscritto un'intesa denominata "Accordo per il credito 2015".

Il nuovo accordo comprende le seguenti iniziative, che ripercorrono alcune misure già realizzate in passato, adeguate al nuovo contesto normativo, regolamentare e di mercato:

- "Imprese in ripresa" in tema di sospensione e allungamento dei finanziamenti;
- "Imprese in sviluppo" per il finanziamento dei progetti imprenditoriali di investimento ed il rafforzamento della struttura patrimoniale delle imprese;
- "Imprese e PA", per lo smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Limitatamente all'iniziativa "Imprese in ripresa", tale accordo verrà portato all'attenzione dell'Autorità di Vigilanza bancaria europea, per il tramite della Banca d'Italia, anche per verificarne la coerenza rispetto alla vigente normativa prudenziale. Nelle more dell'implementazione delle procedure necessarie alla realizzazione delle misure previste dal nuovo accordo, le banche possono continuare ad applicare le disposizioni previste dall' "Accordo per il Credito 2013" e dai Plafond "Progetti Investimenti Italia" e "Crediti PA", fino al 30 giugno 2015. L'accordo ha validità fino al 31 dicembre 2017. Le parti firmatarie sono impegnate a rivedere, entro il 31 dicembre di ogni anno, i contenuti dell'accordo al fine di migliorarlo, ovvero adeguarlo, a obblighi normativi e regolamentari. Resta ferma la possibilità di recesso motivato entro il 31 dicembre di ogni anno. Le banche aderenti sono impegnate a fornire una risposta di norma entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda o dall'ottenimento delle informazioni aggiuntive eventualmente richieste dalla banca al cliente. Possono beneficiare delle operazioni previste dall'accordo le piccole e medie imprese (PMI) operanti in Italia, così come definite dalla normativa comunitaria, appartenenti a tutti i settori. Le PMI, al momento di presentazione della domanda, non devono avere posizioni debitorie classificate dalla banca come "sofferenze", "inadempienze probabili" o esposizioni scadute e/o sconfinanti da oltre 90 giorni (imprese "in bonis"). Relativamente all'iniziativa "Imprese in ripresa" si segnala che sono previste le seguenti operazioni:

A. Operazioni di sospensione dei finanziamenti

- operazioni di sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti a medio-lungo termine (di seguito "mutui"), anche se agevolati;
- operazioni di sospensione per 12 mesi ovvero per 6 mesi del pagamento della quota capitale implicita nei canoni di operazioni di leasing rispettivamente "immobiliare", ovvero "mobiliare".

B. Operazioni di allungamento dei finanziamenti

- operazioni di allungamento della durata dei mutui;
- operazioni di allungamento a 270 giorni delle scadenze del credito a breve termine.

Le operazioni di sospensione in favore di PMI che non registrano difficoltà nel rimborso del prestito sono realizzate allo stesso tasso d'interesse previsto dal contratto originario e senza la necessità di garanzie aggiuntive. La medesima condizione vale per le imprese che manifestano difficoltà nel rimborso del prestito, a condizione che il finanziamento per il quale si chiede la sospensione sia assistito dalla copertura del Fondo di Garanzia per le PMI (o di altra garanzia equivalente), anche nella forma della controgaranzia, ovvero la stessa possa essere acquisita ex novo su tale finanziamento attraverso una nuova delibera. Negli altri casi, la banca potrà valutare una eventuale variazione del tasso d'interesse che non dovrà comunque risultare superiore agli eventuali maggiori oneri patrimoniali derivanti dalla realizzazione dell'operazione di sospensione e comunque non superiore a 75 punti base. Trascorsi 24 mesi, al finanziamento tornerà ad essere applicato il tasso d'interesse contrattuale originariamente previsto, a condizione che in tale periodo l'impresa sia stata regolare nel rimborso del suo debito presso la banca. Per quanto riguarda le operazioni di allungamento dei mutui, il periodo massimo di allungamento è pari al 100% della durata residua del piano di ammortamento. In ogni caso, il periodo di allungamento non potrà essere superiore a 3 anni per i mutui chirografari e a 4 anni per quelli ipotecari.

Edilizia



Titoli abilitativi. CIL e CILA. Modelli Unici semplificati.

Disponibili sul sito del Governo Italiano i modelli unici semplificati per la comunicazione di inizio lavori (CIL) e la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA).

Vi informiamo che sono disponibili sul sito del Governo Italiano (www.governo.it) i modelli unici semplificati per la comunicazione di inizio lavori (CIL) e la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) per gli interventi di edilizia libera. Il nuovo modulo CILA unifica e razionalizza quelli in uso negli ottomila Comuni Italiani e dà

attuazione alle semplificazioni del decreto "Sblocca Italia". Per gli interventi edilizi di manutenzione straordinaria che non riguardano le parti strutturali degli edifici - compresi l'apertura di porte e lo spostamento di pareti interne, gli accorpamenti e i frazionamenti - è sufficiente una semplice comunicazione che può essere compilata in pochi minuti dall'interessato e asseverata da un professionista. Il modello CIL potrà essere utilizzato per alcuni interventi particolari come ad esempio le opere temporanee, l'installazione di pannelli solari o fotovoltaici e la pavimentazione degli spazi esterni degli edifici. Destinati a rendere più semplici gli adempimenti per milioni di cittadini e imprese, i due modelli sono il frutto del nuovo metodo di lavoro inaugurato con l'agenda per la semplificazione: collaborazione tra Governo, Conferenza dei presidenti delle Regioni, ANCI e coinvolgimento delle associazioni del mondo imprenditoriale e degli ordini professionali. Entrambi i modelli sono disponibili all'interno del portale associativo.



www.angaisa.it • Area Normative
• Edilizia • Titoli abilitativi.

Fisco

IVA. "Reverse charge". Primi chiarimenti – Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 14/E del 27 marzo 2015.

L'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito all'estensione del meccanismo dell'"inversione contabile" a nuove operazioni nei settori edile ed energetico ed alle cessioni di pallet (bancali in legno) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo.

Con la Circolare n. 14/E del 27 marzo 2015, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito all'estensione del meccanismo dell'"inversione contabile" (cosiddetto "reverse charge") a nuove operazioni nei settori edile ed energetico ed alle cessioni di pallet (bancali in legno) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo. L'estensione, come noto, è stata disposta con la L. 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) ed è entrata in vigore lo scorso 1° gennaio 2015. Di seguito, si illustrano i principali chiarimenti forniti dall'Amministrazione finanziaria. La legge di stabilità 2015 (articolo 1, comma 629, della L. n. 190/2014) ha esteso l'obbligo di inversione contabile alle "prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative a edifici". L'applicazione del meccanismo riguarda, quindi, attività relative al comparto edile (prestazioni di demolizione, installazione di impianti e completamento di edifici) già interessate dal reverse charge alle condizioni di cui alla previgente lettera a)

dell'art. 17, comma 6, del D.P.R. n. 633 del 1972, e, al contempo, interessa nuovi settori collegati non rientranti nel comparto edile propriamente inteso, come i servizi di pulizia relativi ad edifici. In specie, per effetto della suddetta disposizione normativa, l'obbligo di inversione contabile viene ora esteso alle seguenti prestazioni relative ad edifici:

- servizi di pulizia;
- demolizione;
- installazione di impianti;
- completamento.

Più in particolare il documento di prassi in esame chiarisce che per l'individuazione delle prestazioni interessate, in una logica di semplificazione e allo scopo di evitare incertezze interpretative, si deve far riferimento unicamente ai codici attività della Tabella ATECO 2007. Per ulteriori dettagli, rimandiamo le aziende interessate alla lettura della suddetta circolare, disponibile all'interno del portale associativo.



www.angaisa.it • Area Normative
• Fisco • IVA.

Rimborso IVA trimestrale. Approvazione modello. Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 20 marzo 2015.

Approvato il modello IVA TR da utilizzare per la richiesta di rimborso o per l'utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale.

L'Agenzia delle Entrate con il Provvedimento del 20 marzo 2015 recante: "Approvazione del modello IVA TR per la richiesta di rimborso o per l'utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati" ha approvato il modello IVA TR, con le relative istruzioni, da utilizzare per la richiesta di rimborso o per l'utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale, comprensivo del prospetto riepilogativo riservato all'ente o società controllante per la richiesta di rimborso o per l'utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale del gruppo. L'aggiornamento si è reso necessario a seguito delle modifiche apportate alla disciplina dei rimborsi IVA dall'art. 13 del D.Lgs. 21 novembre 2014, "Decreto semplificazioni fiscali" e dall'introduzione del meccanismo dello "split payment", di cui all'art. 1, comma 629, lett. b), della L. 23 dicembre 2014, n. 190, legge di stabilità 2015. In particolare, a seguito delle modifiche introdotte dal citato D.Lgs. n. 175/2014, all'art. 38-bis del D.P.R. n. 633/1972, è stata prevista, anche per i rimborsi di importo superiore a 15.000 euro, la possibilità di richiesta dell'eccedenza di imposta detraibile anche per periodi inferiori all'anno senza prestazione di garanzia quando l'istanza di rimborso è dotata del visto di conformità o della sottoscrizione dell'organo di controllo e dell'attestazione patrimoniale e contributiva. Inoltre, al fine

di recepire le novità della legge di stabilità 2015, è stato introdotto nel nuovo Modello il rigo "TA 13" dedicato alle operazioni in regime di "split payment", riferibili alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi rese nei confronti delle pubbliche amministrazioni, per le quali l'IVA in fattura deve essere versata direttamente dall'amministrazione pubblica committente. Si precisa che il nuovo Modello IVA TR dovrà essere utilizzato a partire dal mese di aprile 2015, in relazione alle richieste di rimborso o di utilizzo in compensazione dei crediti IVA maturati nel primo trimestre dell'anno. Il Modello deve essere presentato entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento esclusivamente in via telematica, direttamente dal contribuente o per il tramite degli intermediari abilitati. Il modello IVA TR è reso disponibile sul sito Internet dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it e sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it.

Previdenza

INPS. Contratti di solidarietà e riduzione contributiva.

Possibile recupero sgravio contributivo per le aziende rientranti nel campo di applicazione della cassa integrazione straordinaria.

L'INPS, con circolare n. 70 del 7 aprile scorso, informa che le aziende rientranti nel campo di applicazione della cassa integrazione straordinaria, le quali avevano stipulato contratti di solidarietà difensivi dall'1 gennaio 2006 al 30 giugno 2008, possono recuperare lo sgravio contributivo previsto dall'articolo 6, comma 4, del decreto legge 510/1996. Lo sgravio, applicabile per il periodo di validità dell'accordo, con il limite massimo di 24 mesi, consiste in una riduzione dei contributi dovuti per i lavoratori che hanno lavorato a orario ridotto. Il beneficio è del 25% se la riduzione dell'orario è stata superiore al 20%, elevato al 35% se la riduzione è stata superiore al 30%. Rimandiamo le aziende interessate alla lettura della suddetta circolare, disponibile all'interno del portale associativo.



www.angaisa.it • Area Normative • Previdenza • INPS

Riduzione dei premi INAIL per l'anno 2015.

Definita per il 2015 la riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Il Ministero del Lavoro, con Decreto del 14 gennaio 2015, ha approvato la determina del Presidente dell'INAIL n. 327 del 3 novembre 2014, concernente la riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per l'anno 2015. La misura della riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti

per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi destinatari della riduzione, per l'anno 2015 è pari al 15,38 %.

Trasporti



Intestazione temporanea dei veicoli adibiti al trasporto di merci per comodato o locazione senza conducente.

Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con circolare, riepiloga le disposizioni che regolamentano la materia ed individua puntualmente le fattispecie ammissibili.

Il Direttore Generale per il trasporto stradale e l'intermodalità del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con nota del 16 marzo 2015, ha fornito indicazioni sulle concrete modalità applicative dell'art. 94 comma 4 bis del Codice della strada, relativo alla intestazione temporanea dei veicoli, nei casi in cui si tratti di mezzi adibiti al trasporto di merci in conto proprio o conto terzi. Invero, nei precedenti interventi sul tema (vedi ANGAISA Informa n. 357), l'Amministrazione aveva espressamente escluso dall'ambito di applicazione delle indicazioni recate, tali veicoli, in virtù dell'assoggettamento dell'attività di autotrasporto di merci a normativa speciale, derivante da disposizioni nazionali e comunitarie e da accordi internazionali, che pone, anche vincoli in deroga alla normativa di carattere generale, in materia di disponibilità dei veicoli utilizzati. Nel ricostruire l'articolata casistica, la nota ricorda preliminarmente che nell'ambito dell'esercizio dell'attività di autotrasporto per conto di terzi, è consentita la disponibilità dei veicoli a titolo di proprietà, usufrutto, acquisto con patto di riservato dominio, locazione finanziaria, nonché nei casi espressamente trattati dalla stessa nota, locazione e comodato, mentre non sono consentite la cessione di veicoli a titolo di sublocazione o subcomodato, né altre forme di disponibilità temporanea. Rimandiamo le aziende interessate alla nota del Ministero, disponibile all'interno del portale associativo.



www.angaisa.it • Area Normative • Trasporti • Carta di circolazione.

Notizie varie



Siamo lieti di annunciare che ANGAISA e CAPGEMINI BS hanno rinnovato l'accordo quadro con il quale l'Associazione mette a disposizione dei Soci prodotti e servizi di un leader di settore in Management Consulting, Information Technology e Outsourcing. CAPGEMINI BS si rivolge alle PMI dell'Industria, dei Servizi e della Distribuzione, e quindi alle componenti essenziali dell'economia italiana, rappresentata da aziende sempre più coinvolte nei fenomeni della globalizzazione dei mercati e nella innovazione dei prodotti e dei processi.

La soluzione di CAPGEMINI BS per le aziende di distribuzione del settore ITS è la suite Michelangelo, la soluzione gestionale completa ed in grado di fornire e trattare al meglio tutte le informazioni e le transazioni per le esigenze specifiche delle aziende di distribuzione e del commercio dei settori: Idrotermosanitario>Showroom, Edilizia, Materiale elettrico, Ferramenta-Utensileria-Ricambi, distribuzione Specializzata di beni durevoli. La soluzione completa "Michelangelo Suite" è in grado di utilizzare la sinergia tra i vari componenti software integrati e consente la copertura di tutte le aree aziendali. A tutti i soci ANGAISA che decideranno di dotarsi del software gestionale per la distribuzione "Michelangelo", saranno riservate condizioni di particolare favore.

Tutti i dettagli relativi ai contenuti dell'accordo, con i riferimenti operativi necessari per potersi avvalere delle condizioni riservate ai soci, sono disponibili all'interno della scheda allegata e sul portale www.angaisa.it (Area Soci / Convenzioni). Vi invitiamo fin d'ora a contattare la Segreteria (convenzioni@angaisa.it) per qualsiasi tipo di richiesta, messaggio, segnalazione legata all'accordo ed ai servizi erogati da CAPGEMINI BS.



www.angaisa.it • Area Soci • Convenzioni.

ANGAISA INFORMA sintetizza le informazioni che l'Associazione mette a disposizione dei propri Associati, grazie anche al contributo di



La redazione è stata curata dalla Segreteria ANGAISA.

La realizzazione è stata curata da Servizi ANGAISA S.r.l.

Via G. Pellizza da Volpedo, 8 - 20149 Milano

Tel.: 02/48.59.16.11 - Fax: 02/48.59.16.22

e-mail: info@angaisa.it

Le notizie di ANGAISA sono inoltre pubblicate su: periodico di proprietà di Servizi ANGAISA S.r.l.

